



*Direzione Sanità
Settore Assistenza Specialistica e
Ospedaliera*

01

Data 07.04.2009

Protocollo 121814/DB2005

Ai Direttori Generali delle
Aziende Sanitarie Regionali

Ai Presidi sanitari,
Ausiliatrice
Gradenigo
San Camillo
Beata Vergine Consolata

Alla Fondazione
S. Maugeri di
Veruno

All'Istituto Auxologico di
Piancavallo

Ai Rappresentanti Legale
delle Strutture sanitarie private
provvisoriamente/definitivamente
Accreditate con il S.S.R. per attività
ambulatoriale

A FEDERFARMA Piemonte

Alla FIMMG

Allo SNAMI

Al SUMAI

e.p.c. Al CSI Piemonte

LORO SEDI

Oggetto. Esenzione cittadini stranieri individuati con la sigla STP e cittadini stranieri
in possesso dello status di rifugiato.

Si fa seguito alla nota prot. n. 8887/DB2000 del 10 marzo 2009 per fornire ulteriori
 chiarimenti in merito all'attribuzione ed all'utilizzo del codice X 01 per i cittadini stranieri
 individuati con la sigla STP.

Lo scrivente Assessorato, con nota prot. n. 16895/D028/28 6 del 20 12.2005, trasmetteva un
 manuale contenente i principali riferimenti normativi e procedurali sulla materia dell'assistenza

12


**REGIONE
PIEMONTE**

sanitaria all'estero e contestualmente forniva indicazioni rispetto alla normativa vigente in materia di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio italiano (STP).

In particolare, tra le norme richiamate, la circolare del Ministero della Salute 24 marzo 2000 n. 5, nel fornire le indicazioni applicative del Decreto Legislativo 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero", dedica un punto specifico agli Stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno. In particolare specifica che l'art. 35 del predetto testo unico, pur affermando che di norma non esiste il principio della gratuità delle prestazioni erogate dal S.S.N. ai cittadini non iscritti, prevede nel comma 4, che le prestazioni vengano erogate senza oneri a carico degli stranieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. Infatti la prevista dichiarazione di indigenza non esenta lo straniero, privo di risorse economiche sufficienti, dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano, ma esenta lo straniero dal pagamento dell'intera prestazione a tariffa regionale piena.

A tal fine ai suddetti Stranieri in gravi difficoltà economiche, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, viene attestato dal Centro ISI lo stato di indigenza, al momento dell'assegnazione del codice regionale a sigla STP, mediante la sottoscrizione della dichiarazione quale Allegata alla predetta Circolare ministeriale.

Premesso quanto sopra, rispetto all'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, lo straniero STP è soggetto alla normativa nazionale attualmente vigente e relativamente alle prestazioni di Pronto Soccorso, stato di gravidanza, patologie esenti: le codifiche per le situazioni che producono l'esenzione "ticket" sono le medesime utilizzate per i cittadini italiani ed i medici prescrittori dovranno indicarle nell'apposito spazio previsto sulla ricetta SSN.


Per quanto riguarda i soggetti STP in gravissima difficoltà economica, che hanno sottoscritto la dichiarazione di indigenza, di cui sopra, o che hanno una età compresa tra gli zero ed i 6 anni o per gli ultrasessantacinquenni, all'atto della prescrizione dovrà essere utilizzato il codice X01.

In ultimo si precisa che i soggetti erogatori delle prestazioni, all'atto della compilazione del flusso informativo della specialistica ambulatoriale - tracciati record C -, per i soggetti-STP con esenzione X01 dovranno inserire nel campo 19 "Posizione utente nei confronti del ticket" il valore 5.

Per quanto concerne, invece, i cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato - codice esenzione E92 - e di cui alle precedenti note prot. n. 6154/20 del 19.02.2009 e prot. n. 9108/D82006 del 12.03.2009 si ribadisce che la medesima produce l'esenzione dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni sanitarie ed i soggetti erogatori delle prestazioni, all'atto della compilazione del flusso informativo relativo alla produzione (tracciati record C ecc.), dovranno inserire nel campo 19 "Posizione utente nei confronti del ticket" il valore 1.

Distinti saluti

Il Direttore Regionale
Dott. Vittorio DEMICHELÌ

Vit 

MB/CP/CG
